

CAMERA DEI DEPUTATI Doc. II N. 11

PROPOSTA DI MODIFICAZIONE AL REGOLAMENTO

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**DEL PENNINO, LA MALFA, BOGI, BRUNI GIOVANNI, CASTAGNETTI
GUGLIELMO, DE CAROLIS, DUTTO, FIRPO, GRILLO SALVATORE,
GUNNELLA, MARTINO, MEDRI, NUCARA, PELLICANÒ, SANTORO**

Modifiche agli articoli 16, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 36, 39, 44, 50, 51,
54, 69, 81, 85, 87, 91, 96-*bis*, 106, 116, 138 e introduzione degli articoli
96-*ter*, 123-*bis*, 140-*bis* e 145-*bis* del regolamento

Presentata il 28 giugno 1988

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il problema della riforma del Regolamento della Camera ha rappresentato nel corso delle passate legislature uno degli snodi fondamentali del dibattito in materia istituzionale.

La decisione dei Presidenti delle Camere di porre il tema della revisione dei Regolamenti come uno dei tre punti da cui partire per affrontare il processo di ammodernamento del nostro sistema istituzionale appare, quindi, rispondere ad una esigenza ormai ampiamente sottolineata, sia dalle forze politiche, sia dalla dottrina e dalla pubblicistica.

La materia regolamentare, d'altra parte, lungi dal costituire una fonte secondaria, rappresenta, nel caso degli *interna corporis acta* che nel nostro sistema sono di pertinenza esclusiva di ciascun ramo del Parlamento, un elemento nient'affatto trascurabile della « forma di governo »: espressione con la quale ci si intende riferire alla ripartizione del potere politico fra gli organi costituzionali dello Stato.

Al riguardo è già stato fatto osservare che l'adozione da parte della Camera dei deputati, all'indomani dell'entrata in vigore della Costituzione, degli stessi rego-

lamenti della Camera prefascista (con modesti adattamenti) costituiti di per sé un grave errore, perché essi finirono col sovrapporsi allo spirito e alla lettera della Costituzione stessa.

Ragioni essenzialmente politiche, che non è qui necessario richiamare, hanno poi fatto sì che, allorché si pose mano alla generale riforma regolamentare del 1971, accanto a innovazioni positive che consentivano alla Camera di aprirsi alla società, si portassero alle estreme conseguenze le forzature assembleari.

I repubblicani ne avvertirono sin da allora i pericoli. Lo testimoniano gli emendamenti presentati dall'on. Terrana. E Ugo La Malfa già nel 1972 segnalava con preoccupazione (in uno dei suoi scritti specificamente dedicati ai problemi istituzionali) lo « spostamento di fatto del potere dagli esecutivi ai corpi elettivi-rappresentativi », la « crescente associazione delle opposizioni a certi processi decisionali »: il che portava a suo avviso a una « progressiva alterazione di lineamenti istituzionali fondamentali ». Il ritardo nella maturazione ideologica e programmatica di alcune forze politiche e la conseguente difficoltà a costruire chiare alternative di governo, scriveva il leader repubblicano, avevano comportato il tentativo di porvi rimedio « dilatando competenze e poteri dei corpi rappresentativi e ampliandone la presenza nel processo di decisione, il quale diventa per ciò stesso lentissimo e macchinoso ». Un'analisi di grande lucidità che pochi si sentirebbero di non condividere.

Tanto più oggi, a 17 anni dal varo di quel regolamento e in circostanze politiche così diverse ed evolute, vi è, sul terreno regolamentare, un grande lavoro da fare. I repubblicani si rendono perfettamente conto, che poiché in materia istituzionale tutto si tiene, un ampio ripensamento della materia regolamentare inciderà necessariamente sull'assetto della forma di governo. Ma ciò è appunto esattamente quanto occorre fare: se davvero desideriamo abbandonare quella logica consociativa che vede in Parlamento tutte le forze politiche (talora anche al di fuori

del patto costituzionale) trovare convergenze su decisioni e microdecisioni che scadono spesso al livello della legge provvedimento e della « leggina ».

Se, in altre parole, maggioranza e minoranza, governo e opposizione (od opposizioni) devono confrontare i loro programmi alternativi in Parlamento, occorrerà garantire sia all'uno, sia all'altra uno *status* specifico. Al Governo andrà riconosciuta in concreto la possibilità di tradurre in decisioni le sue scelte: parimenti all'opposizione andrà garantita la possibilità di meglio esercitare la funzione di controllo e di proposta alternativa.

Ciò comporta una serie di coerenti scelte: la priorità al Governo nella determinazione di una parte dell'ordine del giorno, lasciando ai gruppi parlamentari di opposizione la determinazione della parte residua; una programmazione dei lavori sorretta dall'adozione sistematica, ed in ogni fase, del contingentamento dei tempi; un efficace *iter* d'urgenza che consenta di limitare drasticamente il ricorso alla decretazione; un esame dei decreti che ne limiti l'emendabilità e garantisca la pronuncia parlamentare entro i 60 giorni indicati dalla Costituzione; un meccanismo di esame delle disposizioni comportanti maggiori spese o minori entrate che garantisca la responsabilizzazione e la trasparenza delle scelte; la riconduzione delle singole Commissioni ad una logica complessiva di programmazione del lavoro parlamentare (l'attività di ciascuna di esse rigorosamente subordinata alle esigenze dell'aula); la virtuale abolizione del voto segreto che è opportuno resti solo tutte le volte che si discute o ci si pronuncia su singole persone, su proposte di legge costituzionali, di ratifica di trattati internazionali, di legislazione elettorale o su materie relative ai diritti di libertà garantiti dalla parte I del Titolo I della Costituzione.

I repubblicani, in altre parole, pensano a un Parlamento non corrivo ma collaborante rispetto all'esecutivo cui ha conferito la fiducia e, al tempo stesso, luogo privilegiato di confronto tra pro-

grammi diversi, cassa di risonanza delle iniziative di un'opposizione che si candida ad essere la maggioranza di domani, luogo, infine, dove si esercita il controllo democratico sull'attività della pubblica amministrazione e del Governo.

Tutto ciò comporta una serie consistente di modifiche regolamentari che qui illustriamo brevemente.

LA PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

La programmazione dei lavori è già prevista dall'attuale regolamento. Tuttavia le modalità di formazione del programma e di attuazione concreta di esso appaiono inadeguate: in particolare non ne è assolutamente garantita l'attuazione.

Il progetto prevede che il programma, così come il successivo calendario, siano decisi non più dalla Conferenza dei presidenti di gruppo, ma dal Presidente della Camera. Il Presidente (consultato il Presidente dell'altro ramo del Parlamento) determina il programma e il calendario destinando tre quarti del tempo disponibile alle priorità indicate dal Governo, per il restante quarto sulla base delle priorità indicate dai gruppi di opposizione (articolo 23 e articolo 24).

Ogni anno dopo la conclusione della sessione autunnale di bilancio, il Governo annuncia alla Camera il programma legislativo che intende proporre per il periodo di lavoro fino alla successiva sessione di bilancio. La Camera lo discute e lo approva: le iniziative in esso contenute o in esso preannunciate saranno poi quelle che di tre mesi in tre mesi il Governo chiederà al Presidente della Camera siano prese in considerazione per l'inserimento in programma e in calendario (articolo 123-bis).

L'attuazione concreta del calendario è assicurata mediante l'adozione del contingentamento dei tempi come metodo ordinario di lavoro parlamentare da applicarsi in tutte le fasi procedurali (articolo 24).

Il programma e il calendario di ciascuna Commissione, formulati dal Presidente, sentito l'ufficio di presidenza (inte-

grato dai rappresentanti dei Gruppi) e il Governo si conformano all'esigenza di assicurare l'osservanza del programma e del calendario d'aula (articolo 25).

SESSIONI MENSILI

Accanto ai programmi trimestrali è previsto un calendario che diventa mensile e che si sviluppa su almeno 6 giorni dedicati al lavoro d'aula e su almeno 9 giorni dedicati al lavoro di Commissione.

LA DISCUSSIONE

Le iscrizioni a parlare sono subordinate al tempo complessivamente messo a disposizione, in base al contingentamento, di ciascun Gruppo. Un decimo del tempo complessivo è messo a disposizione dal Presidente a chi desideri intervenire in dissenso rispetto al proprio Gruppo (articolo 36).

Il Presidente ha la facoltà di aumentare il termine di 30' previsto per gli interventi, ma solo fino a 45' e solo quando l'eccezionale importanza dell'argomento in discussione lo richieda. Ciò avviene automaticamente in caso di discussione sulla fiducia o sfiducia al Governo, in caso di legge costituzionale, di ratifica di trattati e di leggi in materia elettorale ove lo richiedano almeno 20 deputati o capigruppo rappresentanti altrettanti membri della Camera (articolo 39).

LE VOTAZIONI

La durata delle dichiarazioni di voto è ridotta a cinque minuti, raddoppiati a dieci nel caso di voto sulla fiducia (articolo 50).

In alternativa alla votazione « normale » peralzata di mano è facoltà di 20 deputati chiedere la votazione nominale che avviene sempre mediante procedimento elettronico (anche sulla fiducia al Governo).

Il voto segreto è previsto solo in caso di votazioni su proposte di legge costituzionale, di ratifica di trattati internazionali, in materia elettorale o in materia attinente ai diritti di libertà garantiti dalla parte I titolo I della Costituzione, ove richiesto da almeno 60 deputati (articolo 51). Lo scrutinio segreto è sempre previsto in caso di elezione di persone ovvero di parere su nomine.

PROCEDIMENTO LEGISLATIVO

Il Governo o 60 deputati possono chiedere alla Camera la dichiarazione d'urgenza di una proposta di legge. Ciò comporta l'inserimento automatico nel calendario in vigore: in questo caso si procede mediante sedute supplementari in modo da far salvo il calendario originariamente previsto. Inoltre, in un'ottica di accelerazione dei tempi, tutti i progetti inviati dall'altro ramo del Parlamento sono assegnati automaticamente alla sede legislativa, eccezion fatta, naturalmente, per quelli di cui all'ultimo comma dell'articolo 72 della Costituzione (articolo 69).

DECRETI-LEGGE

Viene prevista la non emendabilità dei decreti: « non possono proporsi emendamenti o articoli aggiuntivi ». È altresì previsto che il disegno di legge di conversione è comunque iscritto all'ordine del giorno dell'Assemblea entro 25 giorni dalla presentazione. L'Assemblea si pronuncia entro i successivi 5 giorni, se necessario facendo ricorso a sedute supplementari. Questi termini possono anche essere ridotti a seconda della data di trasmissione dal Senato (articolo 96-bis).

Inoltre, nel caso di ripresentazione di decreto già respinto, la Commissione affari costituzionali riferisce entro tre giorni all'Assemblea che si pronuncia con voto apposito sull'ammissibilità del nuovo disegno di legge di conversione (articolo 96-ter).

FIDUCIA

Ad avviso dei repubblicani non sarebbe utile eliminare la questione di fiducia. È ben vero che la fiducia « tecnica » (al fine cioè non tanto di verificare la confermata fiducia del Parlamento nei confronti del Governo, quanto di ottenere la decadenza degli emendamenti e il voto palese) perde di significato grazie al complesso di innovazioni previste: ma resta appunto lo spazio per la fiducia in senso classico. Il progetto prevede che ove il Governo ponga la fiducia su un articolo questa viene immediatamente votata senza illustrazione degli emendamenti, ferme restando le dichiarazioni di voto (articolo 116).

INCHIESTE PARLAMENTARI, PROCEDURE D'INDAGINE, INFORMAZIONE E CONTROLLO

La proposta prevede una serie di innovazioni volte a rafforzare la possibilità delle minoranze di proporre iniziative di controllo: esse costituiscono, insieme alle prerogative in ordine alla programmazione dei lavori, una prima attuazione di quello che è stato chiamato « statuto dell'opposizione in Parlamento ».

Le proposte di inchiesta parlamentare appoggiate da un terzo dei membri della Camera sono automaticamente inserite in programma e in calendario (articolo 140-bis).

Qualora in Commissione un terzo dei membri proponga una delle procedure di cui agli articoli 143, 144 e 145 del regolamento, questa si intende senz'altro approvata a meno che entro tre giorni dalla comunicazione del Presidente, la Commissione non si pronunci in senso contrario.

Infine, la complessiva proposta contiene una serie di modifiche di coordinamento volte ad eliminare dal testo i riferimenti a procedure o istituti di cui si è proposta la modifica.

Per quanto riguarda l'esame delle leggi contenenti disposizioni che aumentano gli oneri o riducono le entrate per

la finanza pubblica, i repubblicani da un lato fanno riferimento al modello delineato nella proposta a firma Bassanini, Battaglia, Gitti (doc. II n. 1), dall'altro si ripropongono di presentare norme aggiornate sulla base della riforma delle norme sulla formazione del bilancio dello Stato (legge 468/78) nonché sulla base delle decisioni assunte dall'Ufficio di Presidenza

della Camera in ordine all'Ufficio del bilancio.

Pienamente disponibili al più ampio confronto, i parlamentari repubblicani offrono con questa proposta il loro contributo a delineare modalità di funzionamento della Camera più consone a una visione moderna dei rispettivi ruoli del Governo e del Parlamento.

TESTO PROPOSTO

Al comma 4 dell'articolo 16 sopprimere le parole: « o per scrutinio segreto ».

Il comma 1 dell'articolo 21 è sostituito dal seguente:

« Il presidente della Commissione la rappresenta, la convoca formandone l'ordine del giorno in conformità col programma e il calendario dei lavori dell'Assemblea, ne presiede le sedute; ne convoca l'ufficio di presidenza; può convocare, quando lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta, i rappresentanti designati dai Gruppi ».

L'articolo 23 è sostituito dal seguente:

« 1. La Camera organizza i propri lavori secondo il metodo della programmazione.

2. A tal fine il programma dei lavori dell'Assemblea viene predisposto ogni tre mesi dal Presidente della Camera, presi gli opportuni contatti con il Presidente del Senato, sentita la Conferenza dei presidenti di Gruppo, sulla base delle indicazioni del rappresentante del Governo, che è invitato alla riunione, e dei rappresentanti dei gruppi parlamentari.

3. Nel programma vengono inserite quelle materie che possono venire esaurite nei tre mesi successivi. Tre quarti del programma viene determinato secondo le priorità indicate dal Governo sulla base del proprio programma e delle comunicazioni rese ai sensi dell'articolo 123-bis del Regolamento, nonché delle eventuali proposte dei gruppi parlamentari che hanno votato la fiducia; il restante quarto sulla base delle priorità segnalate dai Gruppi parlamentari che non hanno votato la fiducia al Governo.

4. Il programma diviene impegnativo dopo la comunicazione all'Assemblea. Se all'atto della comunicazione un deputato

o il Governo vi si oppongono, l'Assemblea delibera sentito un oratore per gruppo per non più di dieci minuti ciascuno.

5. La procedura prevista nei commi precedenti si applica anche per l'esame e l'approvazione di eventuali proposte di modifica al programma presentate dal Governo o da un presidente di Gruppo.

6. In caso di mancata approvazione del programma ai sensi del comma 4 del presente articolo, si procede a norma del comma 1 dell'articolo 26 del regolamento in attesa che venga predisposto un nuovo programma ai sensi dei commi precedenti ».

L'articolo 24 è sostituito dal seguente:

« 1. Stabilito il programma, il Presidente convoca la Conferenza dei presidenti di Gruppo al fine di definirne le modalità di applicazione mediante la predisposizione di un calendario mensile organizzato secondo il principio del contingentamento dei tempi in ogni fase procedurale. Il Governo partecipa alla riunione con un proprio rappresentante.

2. Il calendario mensile ripartisce il tempo di lavoro dell'Assemblea in modo da garantire l'attuazione del programma, riservandone di norma tre quarti all'esame delle materie indicate dal rappresentante del Governo e un quarto all'esame delle materie indicate dai Gruppi parlamentari che non hanno votato la fiducia al Governo.

3. Il calendario diviene impegnativo dopo la comunicazione all'Assemblea. Qualora un deputato o il Governo vi si oppongano si procede a norma del comma 4 del precedente articolo 23.

4. La procedura prevista nei commi precedenti si applica anche per l'esame e l'approvazione di eventuali proposte di modifica al calendario, presentate dal Governo o da un presidente di Gruppo.

5. Il calendario approvato ai sensi dei commi precedenti individua gli argomenti e stabilisce le sedute per la loro trattazione, ed è stampato e distribuito.

6. Il calendario mensile comprende almeno sei giorni dedicati esclusivamente

al lavoro d'Assemblea e nove giorni dedicati esclusivamente al lavoro di Commissione.

7. Se nella Conferenza dei Presidenti di Gruppo o, comunque, prima dell'inizio di una discussione generale, viene richiesto l'ampliamento della discussione sulle linee generali ai sensi del comma 2 dell'articolo 83, il Presidente, al fine di garantire il rispetto dei termini stabiliti dal calendario, ripartisce tra i Gruppi parlamentari il tempo complessivo disponibile per la discussione generale, detratta una parte per gli interventi del relatore e del Governo, nonché per i deputati eventualmente dissenzianti dai rispettivi Gruppi o per questioni incidentali di cui all'articolo 40.

8. La procedura di cui al precedente comma si applica anche alle fasi successive della discussione. Il Presidente della Camera, al fine di garantire la conclusione del procedimento nei termini previsti dal calendario può sempre disporre, nel periodo di vigenza del calendario stesso, le sedute supplementari necessarie.

9. Le disposizioni sul contingentamento non si applicano ai progetti di legge costituzionale, di ratifica dei trattati internazionali o in materia elettorale, ove lo richiedano 20 deputati o uno o più presidenti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica ».

I commi 1 e 2 dell'articolo 25 sono sostituiti dai seguenti:

« 1. Il programma e il calendario dei lavori di ciascuna Commissione è stabilito in modo da assicurare l'osservanza del programma e del calendario dell'Assemblea. A tal fine il presidente della Commissione predispone programma e calendario sentito l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi nella Commissione, e il Governo.

2. Subordinatamente all'esaurimento degli argomenti compresi nel programma e nel calendario dell'Assemblea, ciascuna Commissione può stabilire modalità e tempi di esame di altri argomenti, su proposta dell'ufficio di presidenza ».

L'articolo 26 è sostituito dal seguente:

« 1. Il Presidente della Camera o il presidente della Commissione annuncia, prima di chiudere la seduta, l'ordine del giorno e l'ora delle sedute dei due giorni successivi di lavoro, fermo sempre il termine previsto nel comma 2 dell'articolo 82 ».

Il comma 2 dell'articolo 27 è sostituito dal seguente:

« 2. In Assemblea, per discutere o deliberare su materie che non siano all'ordine del giorno, è necessaria una deliberazione a maggioranza dei tre quarti dei votanti. La proposta relativa può essere fatta dal Governo o da 60 deputati o da uno o più presidenti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica, soltanto all'inizio della seduta o quando si stia per passare ad altro punto all'ordine del giorno o quando la discussione sia stata sospesa ».

Il 5 comma dell'articolo 30 è sostituito dal seguente:

« 5. Le Commissioni non possono riunirsi nelle stesse ore nelle quali vi è seduta dell'Assemblea, salvo in casi eccezionali e su espressa autorizzazione del Presidente della Camera ».

Il comma 1 dell'articolo 36 è sostituito dal seguente:

« 1. I deputati che intendono parlare in una discussione si iscrivono entro il giorno in cui questa ha inizio specificando la durata del proprio intervento. Le iscrizioni sono accolte fino alla concorrenza del tempo complessivamente a disposizione del Gruppo di appartenenza in base al contingentamento volto a garantire l'esaurimento del calendario. I deputati hanno la parola nell'ordine di iscrizione, alternativamente contro e a favore ».

All'articolo 36 dopo il comma 1 aggiungere i seguenti commi:

« 1-bis. Il deputato che intenda parlare in dissenso rispetto al proprio Gruppo

può iscriversi a parlare ed ha la parola per il tempo stabilito dal Presidente che ripartisce un decimo del tempo complessivamente previsto in calendario per la discussione fra i deputati che abbiano chiesto di intervenire a norma del presente comma del regolamento.

1-ter. Ciascun deputato può iscriversi a parlare utilizzando il tempo eventualmente non utilizzato dai Gruppi, dal relatore, dal Governo, dai deputati in dissenso rispetto al proprio Gruppo ».

Il comma 5 dell'articolo 39 è sostituito dal seguente:

« 5. È facoltà del Presidente della Camera di aumentare, per uno o più oratori di ciascun Gruppo, fino ad un massimo di 45 minuti, i termini previsti per la durata degli interventi, qualora l'eccezionale importanza degli argomenti in discussione lo richieda. Tale autorizzazione è sempre concessa in caso di mozioni di fiducia e di sfiducia, nonché per le leggi costituzionali, di ratifica di trattati internazionali o in materia elettorale, ove lo richiedano 20 deputati o uno o più presidenti di Gruppi che separatamente o congiuntamente risultino di almeno pari consistenza numerica ».

Dopo il comma 3 dell'articolo 44 è aggiunto il seguente comma:

« 4. La chiusura della discussione non può essere richiesta quando il tempo disponibile per la discussione è stato ripartito ai sensi dei commi 7 e 8 dell'articolo 24 e 7 e 8 dell'articolo 119 del Regolamento ».

Al comma 1 dell'articolo 50 sostituire la parola « dieci » con la parola « cinque » e aggiungere le seguenti parole: « In caso di dichiarazione di voto sulla fiducia al Governo il limite è elevato a dieci minuti ».

L'articolo 51 è sostituito dal seguente:

« 1. L'Assemblea e le Commissioni votano normalmente per alzata di mano, a meno che sia richiesta la votazione nominale che, in Assemblea, ha luogo mediante procedimento elettronico.

2. La votazione nominale può essere richiesta in Assemblea da venti deputati o da uno o più presidenti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica; in Commissione, limitatamente al voto finale sulle proposte di legge, da quattro deputati o da uno o più presidenti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica nella medesima Commissione.

3. La votazione a scrutinio segreto può essere richiesta da 60 deputati o da uno o più presidenti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica, nelle votazioni su proposte di legge costituzionali, di ratifica di trattati internazionali o in materia elettorale, o attinenti ai diritti di libertà garantiti dalla parte I del Titolo I della Costituzione.

4. In caso di dubbio sull'oggetto della deliberazione in relazione ai diritti di libertà di cui al comma precedente, decide il Presidente della Camera.

5. La votazione in Commissione od in Aula ha luogo mediante scrutinio segreto ogni qualvolta la Camera sia chiamata ad eleggere persone o ad esprimere parere su nomine ».

Il comma 2 dell'articolo 54 è soppresso.

Il comma 4 dell'articolo 54 è sostituito dal seguente:

« 4. La votazione nominale ha luogo mediante procedimento elettronico. In caso di difetto dei relativi dispositivi la votazione ha luogo per appello nominale ».

Il comma 1 dell'articolo 69 è sostituito dal seguente:

« 1. All'atto della presentazione di un progetto di legge o anche successivamente il Governo o 60 deputati o uno o più presidenti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente siano di almeno pari consistenza, possono chiedere alla Camera che ne sia dichiarata l'urgenza ».

All'articolo 69 dopo il comma 2 aggiungere, in fine, i seguenti commi:

« 3. La dichiarazione d'urgenza comporta l'inserimento nel calendario in vigore. All'esame del progetto si procede mediante sedute supplementari.

4. Le Commissioni adeguano il proprio calendario alle integrazioni introdotte ai sensi dei commi precedenti, con sedute supplementari, se necessario.

5. I progetti di legge già approvati rinviati dal Senato sono assegnati alle Commissioni in sede legislativa, eccezion fatta per quelli di cui all'ultimo comma dell'articolo 72 della Costituzione ».

L'articolo 81 è sostituito dal seguente:

« 1. In caso di progetti inseriti nel calendario qualora non siano rispettati i termini di cui all'articolo 79, comma 5, è sempre autorizzata la relazione orale.

2. Nel caso di progetti di legge inseriti nel calendario, per cui la Commissione non abbia licenziato il testo per l'Assemblea entro il termine previsto per l'inizio della discussione, questa si svolge sulla base del testo presentato dal Governo o, in mancanza di questo, sul testo presentato per primo ».

Dopo il comma 8 dell'articolo 85 aggiungere il seguente comma:

« 9. È facoltà del Presidente della Camera adeguare i tempi cui al presente articolo in relazione ai termini previsti nel calendario ».

Il comma 5 dell'articolo 87 è sostituito dal seguente:

« 5. Quando un progetto di legge consiste in un solo articolo, dopo la votazione degli emendamenti non si fa luogo alla votazione dell'articolo unico, ma si procede direttamente alla votazione finale del progetto stesso, salvo il caso di richiesta di votazione per parti separate o di presentazione di articoli aggiuntivi ».

Il comma 1 dell'articolo 91 è sostituito dal seguente:

« 1. La votazione finale sul progetto di legge ha luogo immediatamente dopo la discussione e la votazione degli articoli ».

L'articolo 96-bis è sostituito dal seguente:

« 1. Il Presidente della Camera assegna i disegni di legge di cui al presente capo alle Commissioni competenti il giorno della loro presentazione o trasmissione alla Camera, e ne dà notizia in Aula lo stesso giorno o nella prima seduta successiva, da convocarsi anche appositamente nel termine di cinque giorni dalla presentazione, ai sensi del secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione. La proposta di diversa assegnazione, ai sensi del comma 1 dell'articolo 72, deve essere formulata all'atto dell'annuncio dell'assegnazione e l'Assemblea delibera per alzata di mano sentiti un oratore contro e uno a favore per non più di cinque minuti ciascuno.

2. In ogni caso il Presidente della Camera assegna i disegni di legge di cui al comma 1 del presente articolo alla Commissione affari costituzionali per il parere ai sensi dell'articolo 75.

3. Nel corso della discussione dei disegni di legge di cui al presente capo non possono proporsi emendamenti o articoli aggiuntivi.

4. I disegni di legge di cui al presente capo indipendentemente dalla conclusione dell'esame da parte della Commissione sono iscritti all'ordine del giorno dell'Assemblea entro venticinque giorni dalla presentazione o trasmissione. L'Assemblea si pronuncia entro i successivi cinque giorni eventualmente procedendo mediante sedute supplementari.

5. Il Presidente della Camera può modificare i termini di cui ai commi precedenti in relazione alla data di trasmissione dal Senato del disegno di legge nonché in relazione al termine previsto dall'articolo 77 della Costituzione ».

Dopo l'articolo 96-bis è aggiunto il seguente articolo 96-ter:

« 1. Qualora sia presentato un disegno di legge di conversione di un decreto-legge che riproduca sostanzialmente il contenuto di un decreto il cui disegno di legge di conversione sia stato respinto

dalla Camera il Presidente della Camera lo assegna alla Commissione Affari costituzionali che riferisce entro tre giorni all'Assemblea perché questa si pronunci sulla sua ammissibilità ».

Al comma 1 dell'articolo 106 sopprimere le parole « a scrutinio segreto ».

Il comma 2 dell'articolo 116 è sostituito dal seguente:

« 2. Se il Governo pone la questione di fiducia sul mantenimento di un articolo, si procede alla votazione sull'articolo senza illustrazione degli emendamenti. Se il voto della Camera è favorevole, l'articolo è approvato e tutti gli emendamenti si intendono respinti. Nello stesso modo si procede se sia posta la questione di fiducia su un ordine del giorno, una mozione o una risoluzione. La presente disposizione non si applica in caso di leggi costituzionali o in materia elettorale ».

Dopo l'articolo 123 è inserito il seguente articolo 123-bis:

« 1. Dopo la conclusione della sessione di bilancio, il Governo espone alla Camera il proprio programma legislativo per l'anno successivo indicando i disegni di legge già presentati alle Camere o di cui prevede la presentazione, di cui chiederà l'inserimento nel programma dei lavori. Alla discussione su tali comunicazioni del Governo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 36 del Regolamento ».

Al comma 1 dell'articolo 138 sostituire la parola « quindici » con la parola « dieci » e la parola « dieci » con la parola « cinque ».

Dopo l'articolo 140 è inserito il seguente articolo 140-bis:

« 1. Qualora al momento dell'assegnazione di una proposta di inchiesta parlamentare o anche successivamente, un terzo dei membri della Camera o uno o più presidenti di Gruppi che, separata-

mente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica, dichiarati di appoggiare la proposta, questa è senz'altro inserita nel programma dei lavori successivo a quello in vigore ».

Dopo l'articolo 145 è inserito il seguente articolo 145-bis:

« 1. Nel caso in cui le procedure di indagine, informazione e controllo di cui agli articoli 143, 144 e 145 del Regolamento, siano proposte da almeno un terzo dei membri della Commissione o da uno o più rappresentanti di Gruppi che risultino congiuntamente o separatamente della stessa consistenza numerica, la richiesta si ritiene accolta, a meno che entro tre giorni dalla comunicazione alla Commissione questa non esprima avviso contrario ».